

Pubblicato il 21/07/2021

**N. 04037/2021 REG.PROV.CAU.**  
**N. 06401/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6401 del 2021, proposto da

**Porto Romano** Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rodolfo Barsi e Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento n.11;

*contro*

Comune di **Santa Marinella**, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ruggero Frascaroli e Bernardo Giorgio Mattarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Ruggero Frascaroli in Roma, v.le Regina Margherita 46;

*nei confronti*

Regione Lazio non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento 14.5.2021 prot n 18111/2021 con cui il Comune di **Santa Marinella** ha dichiarato la decadenza della ricorrente dalla concessione demaniale n 71 di registro n 26 di repertorio rilasciata in data 5.11.2003 e atto suppletivo n 72 di registro, n 03 di repertorio in data 28.05.2004, nonché di ogni atto presupposto connesso e consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di **Santa Marinella**;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021 - svolta ai sensi degli artt. 25 d.l. n. 137/2020 e 4 d.l. n. 28/2020 attraverso videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams" come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa - la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che

- sussista, allo stato, in ragione della natura e del contenuto del provvedimento, il requisito del periculum in mora, inteso come rischio imminente di un pregiudizio grave ed irreparabile per le ragioni della ricorrente, anche in considerazione degli effetti di interruzione delle attività di gestione del **porto** connessi alla dichiarata decadenza e della necessità di tutelare, al contempo, le esigenze dell'utenza alla fruizione del bene demaniale soprattutto nel pieno della stagione estiva;

- il ricorso non sia, almeno ad un primo sommario esame, neppure del tutto sprovvisto di apprezzabili profili di fumus boni iuris, in relazione alla

apparente insufficienza delle inadempienze e violazioni contestate alla ricorrente ad integrare la fattispecie di cui all'art. 47 Cod. Nav;

- da un lato, per effetto dell'accordo di collaborazione dell'8.04.1997, entrambe le parti (ricorrente ed Amministrazione Comunale), al fine di regolare il programma di costruzione, sviluppo ed adeguamento del **porto**, fossero, in verità, tenute ad addivenire alla sottoscrizione della convenzione urbanistica, corrispondente, dunque, ad un interesse anche della stessa concessionaria;

- dall'altro lato, le ulteriori criticità poste dal Comune alla base del provvedimento, relative alla inottemperanza agli ordini di rimozione del 2002 e 2003 della c.d. baracca di cantiere posta in via provvisoria all'ingresso del **porto** ed alla trasformazione dell'area a ridosso del Castello Odescalchi in **porto** a secco con presenza di numerose imbarcazioni, autorizzata, in realtà, dalla Capitaneria di **Porto** per permettere di proteggere i natanti dalle mareggiate e rientrante a pieno nelle attività del **porto** turistico, rappresentino situazioni di modesto rilievo e risalenti nel tempo, non idonee ad incidere in via radicale e definitiva sulla posizione della concessionaria

- l'istanza cautelare debba, quindi, essere accolta;

- per la particolarità della fattispecie le spese della fase cautelare possano essere però compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),

- accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato;

- fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 6.12.2021;

- compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 25 comma 2 d. l. n. 137/2020 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Ofelia Fratamico**

**IL PRESIDENTE**  
**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**